# Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD)

(del 30 novembre 2010)

# IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 24 agosto 2010 n. 6390 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 novembre 2010 n. 6390 della Commissione della gestione e delle finanze;
- visto l'art. 25a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal);

### decreta:

### TITOLO I

# Parte generale

## A. Scopo

- **Art. 1** 1La presente legge ha lo scopo di:
- a) permettere ad ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere cure e assistenza a domicilio:
- b) coordinare le risorse disponibili sul territorio.
- <sup>2</sup>L'offerta di cure e assistenza a domicilio è sussidiaria rispetto alle risorse personali e familiari degli utenti.

### B. Utenti

Art. 2 ¹Ogni persona che a causa di malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà sociofamigliari necessita di aiuto può beneficiare delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio ai sensi della presente legge, compatibilmente con le risorse esistenti sul territorio. ²Le prestazioni sono erogate nel rispetto dei diritti individuali sanciti dall'art. 5 e seguenti della Legge sanitaria del 18 aprile 1989.

# Capitolo primo **Definizioni**

### C. Definizioni

### 1. Prestazioni di assistenza e cura a domicilio

- **Art. 3** ¹L'assistenza e la cura a domicilio includono prestazioni temporanee o durature, preventive o riabilitative, eseguite presso l'abitazione dell'utente e finalizzate a mantenervelo.
- <sup>2</sup>In particolare, sono considerate prestazioni di assistenza e cura a domicilio:
- a) le prestazioni definite all'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre);
- b) gli aiuti di economia domestica;
- c) la consulenza igienica, sanitaria e sociale;
- d) l'informazione e l'attivazione delle risorse disponibili sul territorio;
- e) l'educazione e la prevenzione sanitaria.

# 2. Prestazioni di supporto all'assistenza e cura a domicilio

**Art. 4** Sono considerate prestazioni di supporto all'assistenza e cura a domicilio quelle che, pur non essendo eseguite direttamente presso l'abitazione dell'utente, ne favoriscono la permanenza a domicilio.

# 3. Aiuto diretto

Art. 5 È considerato aiuto diretto il contributo finanziario versato all'utente e destinato all'organizzazione di soluzioni individuali di sostegno al mantenimento a domicilio o per la rimozione di barriere architettoniche.

### 4. Fornitori di prestazioni

**Art. 6** ¹Sono considerati servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) le organizzazioni e gli operatori che offrono prestazioni di assistenza e cura a domicilio.

<sup>2</sup>Sono considerati servizi d'appoggio gli enti che offrono prevalentemente prestazioni di supporto. <sup>3</sup>È considerato volontario ai sensi della presente legge la persona che di propria volontà partecipa, direttamente o per il tramite di un'associazione, all'offerta delle prestazioni previste dagli art. <sup>3</sup> e <sup>4</sup> della presente legge, senza ricavarne alcun profitto.

### 5. Pianificazione cantonale

**Art. 7** 1Al fine di garantire un'adeguata risposta ai differenti bisogni ed un'equa distribuzione dell'offerta, il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, rileva i bisogni esistenti e fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere con una pianificazione cantonale.

<sup>2</sup>Tale pianificazione è sottoposta per approvazione al Gran Consiglio.

Capitolo secondo Competenze Sezione I Cantone

## A. Gran Consiglio

**Art. 8**<sup>1</sup> Il Gran Consiglio discute, ogni 4 anni, i principi della pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e li approva oppure li rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato; la presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.

# B. Consiglio di Stato

Art. 9 1II Consiglio di Stato, tenuto conto delle specifiche realtà locali:

- a) elabora in collaborazione con i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, una pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e la sottopone al Gran Consiglio;
- b) modifica la pianificazione degli interventi nel senso indicato dalla discussione parlamentare in caso di rinvio totale o parziale da parte del Gran Consiglio;
- c) coordina le attività di assistenza e cura a domicilio, comprese quelle erogate da enti istituiti sulla base di altre leggi;
- d) riconosce gli enti e le prestazioni ai sensi della presente legge e stipula o ratifica le relative convenzioni;
- e) decide, in caso di divergenze tra i Comuni, la forma istituzionale del SACD d'interesse pubblico;
- f) concede contributi per le spese d'esercizio e quelle di cui all'art. 43 della presente legge;<sup>2</sup>
- g) concede gli aiuti diretti previsti dagli art. 5 e 44 della presente legge;
- h) può promuovere, finanziare e partecipare alla gestione di servizi e programmi di assistenza e cura a domicilio sperimentali:
- i) assicura, in collaborazione con gli enti interessati, la formazione del personale necessario e sostiene guella dei volontari;
- esegue a intervalli regolari una valutazione dei risultati dell'attività degli enti finanziati, sia dal profilo sociosanitario che dal profilo economico;
- m) vigila sulla corretta applicazione della presente legge;
- n) esercita qualsiasi altra competenza non espressamente delegata ad altro ente;
- presenta al Gran Consiglio, nell'ambito dei rendiconti annuali, un conto dettagliato della spesa delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato designa le unità amministrative a lui subordinate, competenti per l'esecuzione e la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, alle quali può anche delegare propri compiti.

<sup>3</sup>Il compito di coordinamento di cui al cpv. 1 lett. c) può essere delegato ad enti attivi nel settore dell'assistenza e cura a domicilio.

Sezione II

### A. Comuni

Art. 10 | Comuni:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lett. modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.

- a) partecipano all'elaborazione della pianificazione dell'assistenza e cura a domicilio al fine di adattarla alla realtà locale;
- b) all'interno del proprio comprensorio garantiscono l'offerta delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio secondo una delle forme istituzionali previste dalla presente legge;
- c) possono definire eventuali progetti specifici o supplementari per il proprio comprensorio, il cui finanziamento avviene in modo distinto;
- d) partecipano alla copertura del fabbisogno finanziario dei SACD e dei servizi d'appoggio nei limiti previsti dalla presente legge.
- e) partecipano alla copertura dei costi degli aiuti diretti nei limiti previsti dalla presente legge.3

# B. Commissione consultiva dei Comuni

**Art. 10a**<sup>4</sup> Al fine di garantire il coinvolgimento dei rappresentanti dei Comuni nell'applicazione della presente legge il Consiglio di Stato nomina una Commissione consultiva dei Comuni e ne definisce composizione, compiti e organizzazione.

#### TITOLO II

# Caratteristiche e organizzazione di servizi Capitolo primo

# Riconoscimento dei SACD e dei servizi d'appoggio

# A. Requisiti

**Art. 11** ¹Ogni SACD può essere riconosciuto se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) è in possesso dell'autorizzazione d'esercizio ai sensi degli art. 54, 79 e 80 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989;
- b) risponde ad un bisogno ai sensi della pianificazione cantonale prevista all'art. 7 della presente legge;
- c) garantisce prestazioni di qualità secondo parametri stabiliti dall'autorità competente;
- d) opera nel rispetto dei principi di economicità secondo criteri di adeguatezza ritenuti dall'autorità competente.

<sup>2</sup>Ogni servizio d'appoggio può essere riconosciuto se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) risponde ad un bisogno esistente sul territorio;
- b) garantisce prestazioni di qualità secondo parametri stabiliti dall'autorità competente;
- c) opera nel rispetto dei principi di economicità secondo criteri di adeguatezza definiti dall'autorità competente;
- d) non perseque scopo di lucro.
- 3II Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le competenze in ambito di riconoscimento; il riconoscimento può essere revocato in ogni momento se i requisiti non sono più adempiuti.

# Capitolo secondo SACD d'interesse pubblico

### A. Definizione dei comprensori

**Art. 12** Il Consiglio di Stato, nell'ambito della pianificazione e in collaborazione con gli enti interessati, per garantire un intervento efficace, efficiente e coordinato stabilisce i comprensori dei SACD d'interesse pubblico.

### B. Definizione di SACD d'interesse pubblico

**Art. 13** Ai sensi della presente legge, per ogni comprensorio il Consiglio di Stato riconosce un solo SACD d'interesse pubblico che si assume il servizio per l'intera zona.

<sup>2</sup>È considerato SACD d'interesse pubblico il servizio che offre tutte le prestazioni di assistenza e cura a domicilio, garantisce un accesso indiscriminato a tali prestazioni e non ha scopo di lucro.

### C. Forma istituzionale

**Art. 14** Ogni SACD d'interesse pubblico può essere organizzato nella forma:

- dell'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero;
- della convenzione tra un Comune che gestisce direttamente un SACD e altri Comuni;
- del consorzio di Comuni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lett. introdotta dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 22.3.2013 - BU 2013, 136.

### D. Requisiti per le associazioni

- **Art. 15** <sup>1</sup>L'associazione gerente un SACD d'interesse pubblico deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:
- a) non avere scopo di lucro;
- b) partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio;
- c) assicurare ai Comuni un'adeguata rappresentanza in seno ai propri organi;
- d) avere stipulato una convenzione con la maggioranza dei Comuni del comprensorio;
- e) assicurare un'adeguata rappresentanza di Comuni e persone fisiche in seno ai propri organi. È escluso il cumulo di voti da parte di rappresentanti dei Comuni.

<sup>2</sup>L'associazione perde la facoltà di gestire un SACD d'interesse pubblico se non soddisfa più le condizioni previste dal capoverso 1.

<sup>3</sup>La decisione con cui l'associazione perde tale facoltà interviene non appena sia stata individuata un'altra associazione che soddisfi i requisiti necessari per gestire un SACD d'interesse pubblico.

## E. Comune polo

**Art. 16** ¹La stipulazione e la disdetta della convenzione con un Comune polo in ambito di assistenza e cura a domicilio è retta dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

<sup>2</sup>La convenzione e l'eventuale disdetta deve essere ratificata dal Consiglio di Stato, sentito l'avviso dell'autorità competente per l'applicazione della presente legge.

<sup>3</sup>In caso di disdetta della convenzione da parte di più della metà dei Comuni del comprensorio, valgono, per analogia, le norme dell'art. 15 cpv. 2 e 3 della presente legge.

### F. Consorzi di Comuni

**Art. 17** ¹L'istituzione, la gestione e lo scioglimento di un consorzio di Comuni in ambito di assistenza e cura a domicilio sono regolati dalla Legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974.

<sup>2</sup>Per l'approvazione dello statuto consortile e la ratifica della decisione di scioglimento deve essere sentito anche l'avviso dell'autorità competente.

### G. Rappresentanza del Cantone

**Art. 18** Il Cantone deve essere rappresentato nell'organo amministrativo di ogni SACD d'interesse pubblico.

### H. Posti per la formazione

**Art. 19** Ogni SACD d'interesse pubblico offre un numero adeguato di posti di pratica per la formazione del personale.

# I. Rapporti con altri enti

**Art. 20** ¹Conformemente alla pianificazione cantonale, per ottimizzare i rapporti con altri enti operanti sul territorio, ogni SACD d'interesse pubblico conclude le convenzioni necessarie per definire la distribuzione dei compiti e degli oneri finanziari.

<sup>2</sup>Esso rende operativi i progetti specifici e supplementari definiti dai Comuni ai sensi dell'art. 10 lett. c) della presente legge.

# J. Organizzazione

**Art. 21** ¹Ogni SACD d'interesse pubblico nomina un/a direttore/trice amministrativo/a e un/a direttore/trice sanitario/a.

<sup>2</sup>Allo scopo di favorire l'impiego ottimale di risorse e dei servizi sul territorio, ogni SACD d'interesse pubblico può concludere convenzioni con altri operatori sanitari, enti o associazioni allo scopo di:

- a) assicurarsi il loro intervento al domicilio dell'utente;
- b) assicurarsi l'accesso a strutture sociosanitarie;
- c) delegare l'esecuzione di determinate prestazioni.

# K. Unità operativa

- **Art. 22** ¹Ogni unità operativa è costituita da un'équipe polivalente composta almeno da un operatore/trice appartenente ad ognuna delle seguenti categorie professionali:
- infermiere/a;
- operatore sociosanitario o aiuto familiare;

ausiliario/a dell'assistenza a domicilio.

<sup>2</sup>Ogni unità operativa è diretta da un/a capo-équipe che vigila affinché gli interventi dei vari operatori avvengano in modo coordinato e razionale.

### L. Zone d'intervento

**Art. 23** ¹Ogni SACD d'interesse pubblico suddivide il proprio comprensorio in zone di intervento tenendo conto della situazione geografica, demografica e dell'ubicazione di infrastrutture sanitarie.

Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Ogni zona di intervento è dotata di un'unità operativa.

### M. Modalità di intervento

**Art. 24** 1ll/La capo-équipe, tenuto conto dei bisogni e delle richieste dell'utenza e delle priorità di intervento, decide sulla presa a carico degli utenti.

<sup>2</sup>Egli/Ella sovrintende affinché sia concluso un accordo con l'utente, che preveda una sua presa a carico globale e affinché questa venga costantemente aggiornata.

<sup>3</sup>L'unità operativa deve garantire le prestazioni essenziali e le possibilità di intervento in caso di complicazioni o di emergenza.

<sup>4</sup>L'unità operativa deve garantire un approccio interdisciplinare.

L'unità operativa è riunita regolarmente dal/la capo-équipe per il necessario scambio di informazioni sui casi trattati.

### N. Coinvolgimento del volontariato

**Art. 25** ¹L'unità operativa associa, dove possibile, il volontariato nella distribuzione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto. Deve essere assicurata la qualità dell'intervento.

<sup>2</sup>A questo scopo il SACD d'interesse pubblico conclude con il/la volontario/a direttamente o per il tramite di un'organizzazione che lo rappresenta, un accordo che definisce i compiti, le modalità e la durata dell'intervento e il rimborso delle spese vive sostenute.

# Capitolo terzo Servizi d'appoggio

### A. Condizioni

**Art. 26** <sup>1</sup>I servizi d'appoggio riconosciuti sono tenuti a partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e di supporto.

<sup>2</sup>I servizi d'appoggio riconosciuti possono essere gestiti direttamente da uno o più Comuni, rispettivamente da un SACD.

# TITOLO III Finanziamento Capitolo primo Disposizioni comuni

# A. Principio della sussidiarietà e tipo di contributi

**Art. 27** ¹Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto possono essere concessi:

- a) contributi al fabbisogno d'esercizio;
- b) contributi per progetti specifici o supplementari (art. 10 lett. c della presente legge);
- c) contributi per gli investimenti e per casi particolari.

<sup>2</sup>Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto possono inoltre essere concessi agli utenti degli aiuti diretti ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

<sup>3</sup>I contributi e gli aiuti diretti previsti dalla presente legge sono sussidiari rispetto a quelli previsti a livello comunale, cantonale o federale. Per lo stesso utente, il totale dei contributi comunali, cantonali e federali non può superare il limite massimo previsto dalla presente legge.

# B. Prestazioni finanziate

**Art. 28** <sup>1</sup>I SACD d'interesse pubblico percepiscono contributi per tutte le prestazioni di assistenza e cura a domicilio elencate all'art. 3 cpv. 2 della presente legge.

<sup>2</sup>Gli altri percepiscono contributi unicamente per le prestazioni di cure definite all'art. 3 cpv. 2 lett. a della presente legge.

<sup>3</sup>I servizi d'appoggio riconosciuti percepiscono contributi per tutte le prestazioni di supporto di cui all'art. 4 della presente legge.

4II Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e i criteri determinanti per la commisurazione del contributo.

### C. Requisiti per il finanziamento

- **Art. 29** ¹Un contributo è concesso unicamente se le seguenti condizioni sono cumulativamente soddisfatte:
- a) il servizio è riconosciuto ai sensi dell'art. 11 della presente legge;
- b) il servizio offre prestazioni conformi alla legge e a quanto stabilito dalla pianificazione e collabora alla realizzazione degli scopi della presente legge.

<sup>2</sup>Il servizio finanziato mette a disposizione dell'autorità competente i dati per l'elaborazione della pianificazione e per le verifiche necessarie.

# D. Contributi degli utenti per i SACD

- **Art. 30** 1 SACD non prelevano alcun contributo dall'utente per le prestazioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. a della presente legge.
- <sup>2</sup>I SACD d'interesse pubblico prelevano un contributo dall'utente per gli aiuti di economia domestica (art. 3 cpv. 2 lett. b della presente legge).
- 3II contributo è commisurato alle condizioni finanziarie (reddito e sostanza) dell'utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito da un tariffario elaborato dai SACD ed approvato dal Consiglio di Stato; nel caso di aiuti di minima entità può essere prelevato un contributo minimo fisso.
- <sup>4</sup>Al SACD è riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all'obbligo di assistenza ai sensi del CCS.
- <sup>5</sup>La consulenza igienica, sanitaria e sociale in materia di maternità e infanzia in età prescolastica è gratuita.

# E. Contributi degli utenti per i servizi d'appoggio

- **Art. 31** Il servizi d'appoggio riconosciuti prelevano un contributo dall'utente per le prestazioni di supporto.
- <sup>2</sup>Il contributo è stabilito da un tariffario elaborato dal servizio d'appoggio ed è approvato dal Consiglio di Stato.
- <sup>3</sup>Al servizio d'appoggio è riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all'obbligo di assistenza ai sensi del CC.

# F. Verifica dei bilanci e preventivi

- **Art. 32** Il servizi finanziati devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i conti d'esercizio, i bilanci patrimoniali e il preventivo d'esercizio dell'anno successivo.
- <sup>2</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce la documentazione necessaria e può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni contabili.

# G. Restituzione del finanziamento

**Art. 33** Per la restituzione del contributo e dell'aiuto diretto si applicano le norme previste dalla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

# Capitolo secondo Spese per investimenti

### A. Servizi finanziati

**Art. 34** Possono beneficiare di contributi per spese di investimenti unicamente i SACD d'interesse pubblico e i servizi d'appoggio riconosciuti.

### B. Ammontare dei finanziamenti

**Art. 35** Per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'acquisto di locali necessari per l'offerta delle prestazioni di cui agli art. 3 e 4 il Cantone concede un contributo fino ad un massimo del 70% delle spese riconosciute e documentabili.

Capitolo terzo **Spese d'esercizio e di acquisto di attrezzature**Sezione I

### SACD

# A. Principio

**Art. 36** <sup>1</sup>Il finanziamento del fabbisogno dei SACD è assicurato da tutte le entrate d'esercizio e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni dall'altra.

<sup>2</sup>Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti al servizio finanziato e della relativa attività mediante contratto di prestazione.

<sup>3</sup>La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

### B. Istanza di compensazione

Art. 37 II Consiglio di Stato designa un'istanza di compensazione che riceve in pagamento i contributi del Cantone e dei Comuni e versa ai SACD l'importo corrispondente al contributo globale stabilito dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Ulteriori modalità di pagamento, in particolare quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal Consiglio di Stato.

# C. Determinazione del contributo globale

**Art. 38** Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l'art. 30 della presente legge;
- b) le partecipazioni degli assicuratori malattia;
- c) le prestazioni assicurative particolari;
- d) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento d'applicazione della presente legge.

# D. Ripartizione del contributo globale

Art. 39 <sup>1</sup>I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi globali di cui all'art. 38 della presente legge, ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d'imposta cantonale.

<sup>2</sup>Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.

<sup>3</sup>Nel caso in cui si tratti di un SACD d'interesse pubblico, i Comuni del comprensorio si ripartiscono un eventuale disavanzo se questo deriva da prestazioni non contemplate dal contratto di prestazione e se le spese che l'hanno determinato sono state approvate nell'ambito del suo preventivo.

# Sezione II Progetti specifici

### A. Principio

**Art. 40** III Cantone può partecipare al finanziamento di progetti specifici o supplementari decisi da singoli enti per il proprio comprensorio in base all'art. 10 lett. c) della presente legge con un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il contributo fisso non può superare il <sup>25</sup>% dell'importo stanziato dai Comuni del comprensorio interessato per il progetto specifico; il Cantone finanzia unicamente progetti conformi alla pianificazione.

<sup>3</sup>Il finanziamento di questi progetti non può essere accollato ai servizi di altri comprensori senza il loro accordo.

# Sezione III Servizi d'appoggio

# A. Principio

Art. 41 1II finanziamento dei servizi d'appoggio necessari al conseguimento degli scopi della legge e coerenti con gli indirizzi della pianificazione cantonale è assicurato da tutte le entrate d'esercizio e dal contributo fisso composto dalla partecipazione del Cantone da una parte e da quella dei Comuni dall'altra.

<sup>2</sup>Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato.

# B. Determinazione e ripartizione

**Art. 42** <sup>1</sup>Alla determinazione del contributo fisso e alla ripartizione dello stesso tra Cantone e Comuni si applicano per analogia gli art. 38 e 39 della presente legge.

<sup>2</sup>Nel calcolare il contributo fisso il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l'art. 31 della presente legge;
- b) eventuali finanziamenti federali;
- i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalle disposizioni della presente legge e del suo regolamento d'applicazione, secondo criteri ritenuti dall'autorità competente.

# Capitolo quarto Finanziamenti particolari

# Finanziamenti particolari

- **Art. 43** <sup>1</sup>Il Cantone può finanziare, nell'ambito dell'assistenza e cura a domicilio e nei limiti posti dall'art. 27 della presente legge, le attività conformi alla pianificazione erogate da enti pubblici o privati d'interesse pubblico e senza scopo di lucro.
- <sup>2</sup>È comunque escluso un finanziamento dell'attività individuale di assistenza e cura prestate direttamente presso l'abitazione dell'utente da parte di membri e operatori/trici di detti enti, oltre a quanto previsto all'art. 21 cpv. 2 della presente legge.
- <sup>3</sup>Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.
- <sup>4</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l'ottenimento del finanziamento e la procedura da seguire.

## Capitolo quinto Aiuti diretti

### Aiuti diretti

- **Art. 44** ¹L'aiuto diretto è concesso unicamente alle persone domiciliate o dimoranti nel Cantone da almeno tre anni che adempiono precisi requisiti inerenti alla loro situazione finanziaria. Tale aiuto è commisurato alla situazione finanziaria degli utenti e al loro grado di dipendenza.
- <sup>2</sup>L'aiuto diretto per la rimozione di barriere architettoniche può essere concesso per spese superiori a fr. 3'000.–. Tale aiuto ammonta ad un importo massimo di fr. 40'000.–.
- <sup>3</sup>L'aiuto diretto di sostegno al mantenimento a domicilio e per la rimozione di barriere architettoniche ammonta al massimo al 75% delle spese riconosciute e documentabili.
- <sup>4</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce l'inizio, la sospensione, la fine, le modalità di commisurazione nonché la restituzione dell'aiuto diretto; definisce inoltre i criteri per la valutazione del grado di dipendenza.
- <sup>5</sup>I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti degli aiuti diretti, ripartiti nella misura corrispondente alla popolazione residente permanente comunale.<sup>5</sup>
- <sup>6</sup>Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.<sup>6</sup>

# TITOLO IV Rimedi di diritto

# A. In ambito di riconoscimento

**Art. 45**<sup>7</sup> Contro le decisioni concernenti il riconoscimento dei servizi ambulatoriali e dei servizi d'appoggio è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo quanto previsto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

### B. In ambito di finanziamento

**Art. 46** ¹Contro le decisioni concernenti il finanziamento è data facoltà di reclamo all'autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato. La procedura di reclamo è gratuita.

 $<sup>^{5}</sup>$  Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476 e 481.

<sup>2</sup>Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>8</sup>

# C. In ambito di prestazioni

**Art. 47**<sup>9</sup> ¹Contro le decisioni concernenti l'erogazione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate ai sensi della presente legge è dato ricorso al Dipartimento.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

# TITOLO V **Disposizioni transitorie e finali**

### A. Norma transitoria

Art. 48 I SACD che beneficiano per la prima volta di un finanziamento delle prestazioni enunciate all'art. 3 cpv. 2 lettera a della presente legge devono adeguarsi entro un termine stabilito dal Consiglio di Stato ai requisiti per ottenere il finanziamento (art. 29 della presente legge).

# B. Norma abrogativa

Art. 49 La Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 è abrogata.

### C. Entrata in vigore

**Art. 50** ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>II Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore. <sup>10</sup>

Pubblicata nel BU 2011, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476 e 481.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2011, 55.